

ACCORDO

TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA PER IMMORTALARE LA MEMORIA DEI CADUTI MILITARI E CIVILI DELLE GUERRE MONDIALI, NONCHE' IN MATERIA DELLO STATUS GIURIDICO DEI LORO SEPOLCRI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d' Ungheria qui di seguito denominate le parti,

convinti che i militari, i prigionieri di guerra e altre persone in collegamento con le forze armate che hanno perso la vita durante la I e la II guerra mondiale, nonché nei periodi successivi alle guerre, abbiano diritto a degna sepoltura, la cui realizzazione e cura va assicurata in base alla convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e in base ai suoi protocolli integrativi, nonché secondo le altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani

convengono quanto segue :

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo:

1) per "caduti in guerra" si intende:

- a) i membri delle forze armate italiane ed ungheresi;
- b) le persone che in base alle norme di legge italiane ed ungheresi godono di un trattamento giuridico pari a quello dei casi menzionati al punto a);
- c) i prigionieri di guerra italiani ed ungheresi;
- d) i civili italiani ed ungheresi periti sul territorio dei due paesi come conseguenza diretta della guerra.

2) per "sepoltura di guerra" si intende:

- a) i luoghi di riposo dei "caduti di guerra" di cui al precedente comma 1 come di seguito precisato nei punti b) e c);
- b) le "sepulture di guerra ungheresi", sul territorio della Repubblica Italiana, vengono considerate luoghi di riposo dei "caduti di guerra ungheresi";
- c) le "sepulture di guerra italiane", sul territorio della Repubblica di Ungheria, vengono considerate luoghi di riposo dei "caduti di guerra italiani".

3) per "cimiteri di guerra" si intende:

- a) la totalità delle "sepulture di guerra" che accolgono separatamente diversi singoli "caduti di guerra";
- b) la totalità delle "sepulture di guerra" ("fosse comuni") che accolgono i gruppi di "caduti in guerra";
- c) la totalità mista di "sepulture di guerra" e di "fosse comuni";
- d) quella parte dei cimiteri civili dove si trovano le "sepulture di guerra";
- e) i cimiteri di guerra, i cimiteri dei prigionieri di guerra, le tombe degli eroi nonché le tombe dei prigionieri di guerra che verranno allestite in futuro;

- f) si considera "cimitero di guerra ungherese" la totalità delle "sepulture di guerra ungheresi" esistenti attualmente sul territorio della Repubblica Italiana;
 - g) si considera "cimitero di guerra italiano" la totalità delle "sepulture di guerra italiane" esistenti attualmente sul territorio della Repubblica di Ungheria.
- 4) per "monumenti di guerra" si intende:
- a) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette a commemorazione dei "caduti di guerra";
 - b) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette nei "cimiteri di guerra";
 - c) le opere artistiche oppure di pietà a due o tre dimensioni erette nei "luoghi commemorativi di guerra" (vedi comma 5).
- 5) per "luoghi commemorativi di guerra" si intende:
- a) luoghi che hanno dato spazio agli eventi militari di importanza rilevante dal punto di vista della storia italiana o ungherese;
 - b) si considera "luogo commemorativo di guerra ungherese" la totalità di tali luoghi esistenti sul territorio della Repubblica Italiana;
 - c) si considera tale "luogo commemorativo di guerra italiano" la totalità di tali luoghi esistenti sul territorio della Repubblica Ungherese.

Articolo 2

- 1) Le Parti garantiscono la conservazione degli impianti definiti all'Articolo 1 ed esistenti sul proprio territorio nazionale, nonché il diritto all'eterno riposo dei "caduti in guerra" dell'altra Parte, vietando la collocazione, nella immediate vicinanze delle "sepulture di guerra" e dei "cimiteri di guerra", di costruzioni od impianti che siano incompatibili con la dignità del luogo.
- 2) Le Parti, in materia di reperimento, registrazione, sistemazione e manutenzione degli impianti definiti all'Articolo 1 nonché in materia di esumazione e spostamento delle salme, riconoscono la competenza dell'ordinamento giuridico dello Stato dove tali impianti sono ubicati.

Articolo 3

- 1) Le Parti per via diplomatico-militare provvederanno allo scambio:
 - a) di tutti i dati e distinte relativi all'esistenza ed allo stato degli impianti definiti all'Articolo 1 esistenti sul proprio territorio nazionale;
 - b) dei registri relativi al numero dei caduti;
 - c) dei dati concernenti le "sepulture di guerra" ed i "cimiteri di guerra" recentemente o in passato comunque reperi.

- 2) Attraverso lo scambio di informazione, i dati verranno confrontati dalle Parti, le quali accerteranno le eventuali divergenze scambiando gli esiti per via diplomatico-militare.
- 3) In base al presente Accordo, le Parti autorizzano l'accesso reciproco alla banca dati ed ai materiali definiti al comma 1 - 2 del presente Articolo, ai ricercatori dell'altra Parte.

Articolo 4

- 1) Le Parti garantiscono, a tempo indeterminato e senza alcun rimborso, l'uso sul proprio territorio nazionale dei terreni sui quali si trovano o vengono allestiti gli impianti definiti all'Articolo 1.
- 2) Restano esclusi dal presente Accordo i titoli di proprietà in vigore nonché altri diritti relativi ai terreni previsti al comma 1 del presente Articolo.
- 3) Qualsiasi modifica degli impianti e/o del terreno definiti all'Articolo 1, verrà concordata dalle Parti separatamente mediante Accordo bilaterale.
- 4) Nel caso in cui una delle Parti - per motivi di interessi pubblico riconosciuto dallo Stato - volesse destinare i terreni messi a disposizione conformemente al comma 1 del presente Articolo a scopi diversi da quelli oggetto del presente Accordo, e' obbligata ad assicurare all'altra Parte un altro terreno adeguato e di valore identico assumendone tutti gli oneri relativi.
- 5) Nel caso in cui, in base ad un eventuale specifico accordo bilaterale, una delle Parti cessi parzialmente oppure completamente l'uso di tali terreni per gli scopi previsti, ne perde conseguentemente anche il diritto all'uso.
- 6) Le Parti effettueranno la scelta e l'allestimento di un nuovo terreno nonché la ritumulazione in base ad uno specifico accordo bilaterale.

Articolo 5

- 1) Le Parti si assumono gli oneri relativi ai costi per il reperimento, la gestione, la manutenzione e la cura delle "sepulture di guerra", "cimiteri di guerra", "luoghi commemorativi di guerra" e "monumenti di guerra" dell'altra Parte che si trovano sul proprio territorio nazionale.
- 2) Ognuna delle Parti può realizzare, a proprie spese, i lavori di sistemazione e di manutenzione relativi alle proprie "sepulture di guerra", "cimiteri di guerra", "luoghi commemorativi di guerra e monumenti di guerra" che si trovano sul territorio dello Stato dell'altra Parte.

Articolo 6

- 1) Nel corso della sistemazione oppure dell'allestimento degno di "sepulture di guerra", "cimiteri di guerra", "monumenti e luoghi commemorativi di guerra", le Parti concordano di voler lasciare le salme dei Caduti nel loro posto originale. Qualora non fosse realizzabile per qualche motivo debitamente giustificato, le Parti procederanno a stipulare uno specifico accordo bilaterale nel rispetto dei commi da 2 a 6 del presente Articolo.
- 2) Ognuna delle due Parti può richiedere l'esumazione e la ritumulazione delle salme in un altro luogo, posto sul territorio dello Stato dove originariamente esse riposano. La procedura necessita dell'approvazione delle Parti sul territorio della quale si trovano le salme. Ogni intervento di tale genere e' realizzabile esclusivamente in base ad uno specifico accordo bilaterale e le spese relative verranno sostenute dalla Parte richiedente.
- 3) Nel caso in cui sia necessaria la ritumulazione in un unico luogo delle salme dei "caduti di guerra" che riposano sul territorio nazionale dell'altra Parte la Parte interessata procede in base ad un progetto previamente presentato ed approvato dall'altra Parte. L'esumazione dei "caduti di guerra italiani" viene realizzata dal personale indicato dalla Parte italiana, mentre quella dei "caduti di guerra ungheresi" viene realizzata dal personale indicato dalla Parte ungherese.
- 4) Tale esumazione viene realizzata possibilmente in presenza degli organi di rappresentanza di ognuna delle due Parti e con il rispetto rigoroso delle norme europee di "pietas".
- 5) Per ogni ritumulazione verrà steso un verbale, in cui verranno indicate la posizione delle sepulture precedenti e quella delle nuove, i dati personali, i dati della piastrina di riconoscimento, nonché gli altri segni di identificazione.
- 6) Qualora l'esistenza di precedenti singole sepulture di guerra" e di singoli "cimiteri di guerra" non risultasse attualmente dimostrabile – a causa delle modifiche infrastrutturali effettuate nel frattempo – e l'esumazione dei "caduti in guerra" non fosse realizzabile, la Parte, sul territorio nazionale della quale esistevano queste "sepulture di guerra" nonché i " cimiteri di guerra", autorizza l'altra Parte al collocamento in tali luoghi di semplici e degni monumenti di guerra".

Articolo 7

1. Le Parti possono promuovere l'esumazione nonché il trasferimento delle Salme dei propri Caduti di guerra nel proprio territorio nazionale oppure nel territorio di un Paese terzo. In tali casi, si procede secondo quanto stabilito ai commi 2 - 5 dell'Articolo 6.
2. Nel caso in cui nei "cimiteri di guerra" italiani ed ungheresi, oltre alle "sepulture di guerra" dell'altra Parte, si trovino anche le "sepulture di guerra" dei "caduti di guerra" di terzi Stati, si applicheranno le disposizioni previste nell'accordo intergovernativo stipulato con quello Stato ed in mancanza, delle medesime, vengono riconosciute le norme della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 nonché quelle dei suoi protocolli integrativi dell'anno 1977 così come le altre norme di diritto internazionale in materia di diritti umani. Tali norme saranno la base dei provvedimenti adottati per la conservazione e la cura adeguata di tali sepulture.

Articolo 8

- 1) Per la realizzazione dei lavori previsti agli Articoli 6 e 7 del presente Accordo, le Parti hanno diritto ad introdurre temporaneamente sul territorio nazionale dell'altra Parte, apparati, mezzi di trasporto, materiali, attrezzature, accessori ecc., (in seguito definiti materiali).
- 2) I materiali menzionati al comma 1 del presente Articolo, destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale dell'altra Parte, sono esenti da dazi doganali a condizione che vengano dichiarati alle Autorità doganali con la consueta dichiarazione doganale. Per rispondere alle formalità di sdoganamento, la Parte che importa il materiale sul territorio nazionale dell'altra Parte dovrà specificare nella Dichiarazione Doganale i seguenti dati :
 - a) quali materiali importati vengono introdotti temporaneamente sul territorio dell'altra Parte, e specificherà a parte quei materiali, che a causa della loro specificità non sono ritrasportabili, come i materiali di consumo, le decorazioni (per es. vernici, sementa d'erba ecc.) nonché oggetti commemorativi (per es. croci sepolcrali, epitaffi ecc.).
 - b) la qualità la quantità ed il valore di tali materiali;
 - c) alla predetta Dichiarazione Doganale sarà allegata una specifica dichiarazione firmata da persona all'uopo delegata alla firma, intesa a garantire l'utilizzo dei materiali menzionati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Articolo 9

- 1) Le Parti indicano le Organizzazioni responsabili per la realizzazione del presente Accordo e le autorizzano alla realizzazione dei compiti e delle attività, ad esso connessi. Le loro attività verranno stabilite ed assicurate, in forma continua, tramite disposizioni interne, a partire dal momento della entrata in vigore del presente Accordo e per tutto il periodo della sua validità.
- 2) La Parte italiana delega la realizzazione tecnica dei suoi obblighi, previsti dal presente Accordo, al Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra del Ministero della Difesa.
- 3) La Parte ungherese delega la realizzazione tecnica dei suoi obblighi, previsti dal presente Accordo, all'Istituto e Museo della storia Militare del Ministero della Difesa .
- 4) Le Parti si impegnano a notificare all'altra Parte, per via diplomatico-militare, l'avvenuta designazione dell'Organizzazione a cui hanno affidato la realizzazione dei singoli compiti.
- 5) Nel caso in cui una delle Parti, in futuro, decida di incaricare altra Istituzione oppure Organizzazione, sarà necessario il comune accordo delle Parti.
- 6) Nel quadro del presente Accordo, Le Parti prenderanno in favorevole considerazione la possibilità di agevolare l'attività delle Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni civili italiane ed ungheresi ufficialmente riconosciute che lavorano per la conservazione della memoria dei Caduti, compresa la stipula di singoli accordi che mirano alla realizzazione dei provvedimenti concreti.
- 7) Le Parti, nell'interesse della realizzazione del presente Accordo nonché per la risoluzione delle questioni e dei problemi che necessitano decisioni comuni, creano una Commissione mista intergovernativa. Tale Commissione sarà composta da una sezione italiana ed una ungherese. Il capo della sezione italiana sarà il Direttore della Direzione Situazione e Statistica del Commissariato Generale Onoranze ai Caduti in Guerra, mentre il capo della sezione ungherese sarà il Direttore Generale dell'Istituto e Museo della storia Militare
- 8) Create le condizioni necessarie per l'avvio delle attività, le Organizzazioni designate per la realizzazione del presente Accordo prendono i contatti, elaborano i dettagli e redigono un accordo tecnico di attuazione.


Articolo 10

- 1) Il presente Accordo viene stipulato per un tempo illimitato. Le Parti si comunicheranno ufficialmente per via diplomatico-militare, l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
- 2) Il presente Accordo non influisce sui diritti e gli obblighi derivanti da Accordi internazionali già sottoscritti dalle Parti, nel momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.
- 3) Le Parti comunicano per iscritto la loro intenzione di denunciare il presente Accordo. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti il sesto mese successivo alla ricezione della denuncia da parte dell'altra Parte.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 settembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ungherese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'UNGHERIA

